Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1964, n. 379.

Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:

« Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 maggio 1964, n. 380.

Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una graduatoria nazionale permanente dei maestri di ruolo che, in un concorso a posti di direttore didattico della scuola elementare, riportino una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 nelle prove d'esame senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.

Art. 2.

I posti vacanti di direttore didattico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 1, sia mediante nuovo concorso.

I concorsi direttivi ordinari sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.

I posti vacanti e disponibili a tale data sono in primo luogo assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria predetta.

Sono messi a concorso i posti che non siano stati così coperti nonchè tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo.

Art. 3.

I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:

1) agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 4;

2) ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 6.

I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1° ottobre 1964.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-1964, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini dell'ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta, anche con sei decimi.

I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 90 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge si applica alle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche.

I posti per direttori didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 381.

Mutamento della denominazione del comune di Vallada in quella di « Vallada Agordina » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Vallada (Belluno) in data 9 marzo 1963, n. 11, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Vallada Agordina »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/346, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Vallada, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Vallada Agordina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 382.

Mutamento della denominazione del comune di Cencenighe in quella di « Cencenighe Agordino » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cencenighe (Belluno) in data 18 dicembre 1962, n. 11, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Cencenighe Agordino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/340, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Cencenighe, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Cencenighe Agordino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 383.

Mutamento della denominazione del comune di Voltago in quella di « Voltago Agordino » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Voltago (Belluno) in data 1° dicembre 1962, n. 206, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Voltago Agordino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/345, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Voltago, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Voltago Agordino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 384.

Mutamento della denominazione del comune di Rivamonte in quella di « Rivamonte Agordino » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rivamonte (Belluno) in data 21 dicembre 1962, n. 56, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Rivamonte Agordino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/343, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Rivamonte, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Rivamonte Agordino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 385.

Mutamento della denominazione del comune di Costa di Monticelli in quella di « Costa di Mezzate » (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Costa di Monticelli (Bergamo) in data 23 agosto 1962, n. 28, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Costa di Mezzate »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 29 ottobre 1962, n. 228, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Costa di Monticelli, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « Costa di Mezzate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1964, n. 386.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Odero » di Genova-Sestri.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Odero » di Genova-Sestri, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 387.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Genova-Bolzaneto.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 6 agosto 1961, integrato con postilla del 20 maggio 1963 e dichiarazione del 10 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Genova-Bolzaneto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 388.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Floriano in Storo (Trento).

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 ottobre 1963, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia di San Floriano in Storo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 389.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, nel comune di Praia a Mare (Cosenza).

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 28 ottobre 1962, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, nel comune di Praia a Mare (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 390.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Rosario di Fatima, in località Fornace Crocicchio, frazione Lista del comune di Formigliana (Vercelli).

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 13 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Rosario di Fatima, in località Fornace Crocicchio, frazione Lista del comune di Formigliana (Vercelli), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 151. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 17 novembre 1963, di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Si è venuta, pertanto, a riprodurre quella stessa situazione di forze eterogenee che aveva già negativamente caratterizzato, sul piano funzionale, le precedenti rappresentanze elette il 27 maggio 1956, il 12 ottobre 1958 e il 6 novembre 1960, determinandone lo scioglimento per la constatata incapacità di assicurare la gestione della civica azienda.

Anche ora, infatti, le profonde divergenze tra i predetti gruppi hanno impedito, nonostante i numerosi tentativi esperiti e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Nella seduta di prima convocazione, iniziata il 21 dicembre 1963 e proseguita il 4 gennaio 1964, nessuno dei consiglieri riportava, nelle due prescritte votazioni libere e in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per l'elezione del sindaco, dai commi secondo e terzo dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, mentre la seduta di seconda convocazione dell'11 gennaio andava deserta per difetto del « quorum » prescritto dal quarto comma della medesima disposizione.

Analogo esito negativo avevano due ulteriori sedute, indette per il 25 gennaio ed il 1° febbraio, anch'esse dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allora, ritenuta la necessità di intervenire d'ufficio per porre formalmente, il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, disponeva due nuove convocazioni dell'organo stesso, con la espressa diffida — notificata ai singoli consiglieri — a provvedere all'elezione del sindaco e della Giunta, a scanso del provvedimento previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva alcun effetto, in quanto anche le relative sedute, fissate per l'8 e il 12 febbraio, andavano deserte.

In seguito a tale inequivoca dimostrazione dell'assoluta incapacità di quel Consiglio comunale di superare i contrasti interni che rendono impossibile la costituzione degli organi d'amministrazione, il prefetto di Foggia ha rappresentato l'inderogabile necessità di adottare, ancora una volta, il provvedimento di cui all'art. 323 citato, quale unico rimedio idoneo a risolvere una insostenibile situazione antigiuridica.

Attesa la manifesta carenza della civica rappresentanza di San Ferdinando di Puglia — ad onta di formale diffida — in ordine ad un preciso adempimento prescritto dalla legge ed essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dottor Giorgio Marchesiello, funzionario di prefettura.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottem-

perare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1964;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2879; nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Marchesiello, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1964

SEGNI

TAVIANI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Aggregazione del personale salariato alle dipendenze del Consorzio strade vicinali di Polignano a Mare alla Cassa unica assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Decreta:

Art. 1.

Al personale salariato assunto per lavori di carattere temporaneo alle dipendenze del Consorzio strade vicinali di Polignano a Mare (Bari), è applicata la tabella A allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità della categoria dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Galan dott. Piero, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Bascucci dott. Armando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gullà geom. Roberto, rappresentante del Genio civile;

Mazzotti Dino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vecchi Adelio, Panieri Primo, Monti Mario, Bezzi Giuseppe, Pasi Agostino, Bessi Gianfranco e Gnani Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Bevilacqua geom. Lorenzo, Sansoni per. agr. Bruno, Pagnani geom. Mario e Papa rag. Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: BOSCO

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

Approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da diporto e per il rilascio delle relative licenze di esercizio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Visto l'art. 258 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1948) escluse espressamente dalla sua disciplina le navi da diporto;

Considerato il recente notevole sviluppo della navigazione da diporto;

Considerata l'utilità, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, dell'esistenza del radiotelefono sulle navi da diporto e considerata, altresì, la necessità di una adeguata regolamentazione dell'impianto e dell'esercizio degli apparati radiotelefonici di bordo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da diporto e per il rilascio delle relative licenze di esercizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Norme per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da diporto e per il rilascio delle relative licenze d'esercizio.

Art. 1.

Gli apparati radiotelefonici a bordo delle navi da diporto devono essere del tipo omologato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per la categoria a cui la nave appartiene.

Art. 2.

All'atto dell'installazione della stazione radiotelefonica, l'ente concessionario deve presentare alla locale autorità marittima una domanda per il rilascio della licenza di esercizio della stazione stessa corredata di:

a) una relazione tecnica compilata dall'ente concessionario dalla quale risultino la descrizione delle caratteristiche dell'apparato e la dichiarazione che l'apparato stesso è del tipo omologato e che funziona regolarmente;

b) il modello *B*, di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1953.

Deve essere effettuato, inoltre, il prescritto deposito cauzionale.

L'autorità marittima, dopo aver accertata la completezza della documentazione, nonchè la presenza a bordo dell'operatore di cui al successivo art. 3, rilascia alla nave la licenza provvisoria per l'esercizio della stazione radiotelefonica, avente la validità di tre mesi, e trasmette, quindi la domanda e la relativa documentazione direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Nella domanda per il rilascio della licenza di esercizio dovrà essere indicato il nome dell'operatore responsabile della stazione.

Art. 4.

La licenza definitiva di esercizio per le navi da diporto, deve essere rinnovata, a cura dell'ente concessionario, solo nel caso di sostituzione dell'apparato ricetrasmittente di bordo o di passaggio di gestione della stazione ad altro concessionario.

Art. 5.

L'Ente concessionario sarà direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e verso i terzi, per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelefoniche di cui trattasi, particolarmente per quanto riguarda: la costante corrispondenza dell'apparato radiotelefonico alle caratteristiche dichiarate nella relazione di cui all'art. 2 e il regolare pagamento delle tasse concernenti lo scambio della corrispondenza pubblica, sia all'interno che all'estero.

Tali responsabilità hanno effetto dal momento del rilascio della licenza provvisoria di esercizio.

Art. 6.

E' fatto obbligo di consentire l'accesso alle stazioni radiotelefoniche di cui trattasi ai funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'effettuazione di ispezioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile, al fine di accertare se siano osservate le norme generali delle radiocomunicazioni e quelle particolari del presente decreto.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza delle disposizioni del presente decreto potrà essere inflitta all'ente concessionario una penale nei limiti della misura prevista dall'atto di convenzione in vigore.

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Popolare tra i Tranvieri di Roma », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1963, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « La Popolare tra i Tranvieri di Roma », con sede in Roma, ed è stato nominato un commissario governativo nella persona del sig. Antonio Foschini;

Visto il decreto in data 20 dicembre 1963, con cui l'avv. Gregorio Vitale è stato nominato commissario governativo in sostituzione del sig. Antonio Foschini, rinunciatario;

Visto il successivo decreto in data 6 febbraio 1964, con il quale — a seguito della rinuncia all'incarico da parte del predetto avv. Vitale — è stata disposta la nomina del prof. Ludovico Pagano a commissario governativo, per il periodo di sei mesi.

Considerato che durante la gestione commissariale non è stato possibile pervenire al risanamento della situazione economica dell'Ente;

Viste le relazioni presentate dall'attuale commissario governativo in data 25 marzo e 6 aprile 1964, da cui risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Popolare tra i Tranvieri di Roma », con sede in Roma, costituita in data 3 novembre 1944 per rogito Intersimone, rep. numero 148, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Carmelo Genoese Zerbi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4697)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panvitamina » categoria capsule 20 da g. 0,125, della ditta Limas, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3921/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 dicembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 8514/B a nome della ditta Limas, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, la specialità medicinale denominata Pan Vitamina per la confezione 20 capsule × g 0,125, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di Vit. A è risultata inferiore del 60% a quella dichiarata) per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panvitamina », 20 capsule × g. 0,125, registrata con decreto n. 8514/B in data 11 dicembre 1961 a nome della ditta Limas di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: Mancini

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Citobronchina » serie pediatrica supposte 10 da g. 1,5, della ditta Lister di Bari. (Decreto di revoca n. 3922/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1962, con il quale è stata registrata al n. 18.503/1, a nome della ditta Lister, con sede in Bari, via Matteotti, 14, la specialità medicinale « Citobronchina » 10 supposte × g. 1,5 serie pediatrica, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di vitamina D3 è risultata notevolmente superiore: dichiarato 250 U.I. - trovato 6.000 U.I.), per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citobronchina » 10 supposte × g. 1,5 serie pediatrica, registrata con decreto n. 18.503/1 in data 27 agosto 1962, a nome della ditta Lister di Bari e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bari è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: Mancini

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Psicamina » (compresse), della ditta Tuscofarm, con sede in Siena. (Decreto di revoca n. 3927/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 8 febbraio 1961, con il quale fu registrata al n. 18.440, a nome della ditta Tuscofarm, con sede in Siena, viale Mazzini n. 4, la specialità medicinale denominata « Psicamina » (compresse), preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Galenico Senese, con sede in Siena, via Fontenuova n. 14;

Visto il decreto penale del Pretore di Siena n. 3053/63 in data 15 dicembre 1963, passato in giudicato, con il quale il sig. Dini Mario, nella qualità di amministratore della ditta Tuscofarm, è stato condannato per il reato di comparaggio, previsto e punito dall'art. 172 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-

gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per aver promesso e dato denaro al fine di agevolare la diffusione della specialità medicinale Psicamina;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 172, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di revocare la registrazione della specialità medicinale quando i fatti di comparaggio siano commessi dai produttori o dai commercianti della specialità;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà nei confronti della ditta Tuscofarm, per la specialità Psicamina, in relazione al citato decreto del pretore di Siena;

Sentito il conforme parere espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 aprile 1964, ai sensi dell'art. 175 del citato testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Psicamina (compresse), registrata con decreto 8 febbraio 1961, al n. 18.440, a nome della ditta Tuscofarm, con sede in Siena, viale Mazzini n. 64, e preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Galenico Senese di Siena.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni; il medico provinciale di Siena è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mirelgyn » (sciroppo), della ditta Tuscofarm, con sede in Siena. (Decreto di revoca n. 3926/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 9 dicembre 1960, con il quale fu registrata al n. 16.812, a nome della ditta Tuscofarm con sede in Siena, viale Mazzini n. 64, la specialità medicinale denominata « Mirelgyn » (sciroppo), preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Galenico Senese, con sede in Siena, via Fontenuova n. 14;

Visto il decreto penale del pretore di Siena n. 3053/63 in data 15 dicembre 1963, passato in giudicato, con il quale il sig. Dini Mario, amministratore della ditta Tuscofarm, è stato condannato per il reato di comparaggio, previsto e punito dall'art. 172 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per aver promesso e dato danaro al fine di agevolare la diffusione della specialità medicinale « Mirelgyn »;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 172, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di revocare la registrazione della specialità, quando i fatti di comparaggio siano commessi dai produttori o dai commercianti della specialità;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà nei confronti della ditta Tuscofarm, per la specialità « Mirelgyn », in relazione al citato decreto del pretore di Siena;

Sentito il conforme parere espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 aprile 1964, ai sensi dell'art. 175 del citato testo unico;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mirelgyn », sciroppo, registrata con decreto 9 dicembre 1960, al n. 16.812, a nome della ditta Tuscofarm, con sede in Siena, viale Mazzini n. 64, e preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Galenico Senese di Siena.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni; il medico provinciale di Siena è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4690)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spartan » confetti, della ditta Farmacie Comunali Riunite, con sede in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 3919/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1959, con il quale è stata registrata al n. 15.441, a nome della ditta Farmacie Comunali Riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1, la specialità medicinale denominata Spartan per la confezione × 15 e × 30 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di A.T.P. sodico è risultata inferiore del 67% a quella dichiarata e l'acido aspartico dell'aspartato monopotassico è risultato superiore del 35% al dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spartan » confezione × 15 e × 30 confetti, registrata con decreto n. 15.441, in data 20 agosto 1959, a nome della ditta Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Reggio Emilia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4695)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Gluvit B 12 Valfarma » sciroppo gr. 225, della ditta Ecobi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3918/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 novembre 1958, con il quale è stata registrata al n. 1541 a nome della ditta Emmebi ora Ecobi, con sede in Genova, via F. Pozzo n. 14, la specialità medicinale denominata Gluvit B/12 Pigiemme flacone sciroppo g. 225 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 8 settembre 1960, con il quale venne autorizzata la modifica di denominazione da Gluvit B/12 Pigiemme a Gluvit B/12 Valfarma;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di vitamina B/12 e di azoto totale sono risultate rispettivamente inferiori del 32% e del 24% a quelle dichiarate) per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Gluvit B/12 Valfarma, flacone sciroppo × gr 225, registrata con decreto n. 1541, in data 24 novembre 1958, a nome della ditta Ecobi di Genova e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4692)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Otocaf » (gocce) 10 cc., della ditta Offiter, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3923/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1956, con il quale è stata registrata al n. 11.161, a nome della ditta Offiter, con sede in Milano, corso Buenos Ayres, 59, la specialità medicinale denominata « Otocaf » (gocce) flacone × 10 cc, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di cloramfenicolo è risultata inferiore del 42,6% a quella dichiarata) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Otocaf » (gocce) flacone × 10 cc, registrata con decreto n. 11.161 in data 22 maggio 1956 a nome della ditta Offiter di Milano e preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 19 giugno 1963, n. 71, con la quale il comune di Pisticci ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica di San Teodoro: dalla Basentana alla strada provinciale « S. Basilio-Pasticci » dell'estesa di km. 6 + 200;

Visto il voto n. 633 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 15 aprile 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata San Teodoro: « dalla Basentana alla strada provinciale San Basilio-Pisticci », è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Pisticci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4658)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 maggio 1964.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pratola Peligna.

Relazione illustrativa

Con decreto 27 gennaio 1964 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pratola Peligna è tale da richiadere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti: alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato e alla risoluzione del problema dell'approvvigionamento idrico della zona industriale.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 20 maggio 1964

Il prefetto: DI FURIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto 27 gennaio 1964 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di vari provvedimenti di particolare importanza per il Comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1950, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pratola Peligna, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1964, è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 28 aprile 1964.

L'Aquila, addì 20 maggio 1960

Il prefetto: DI FURIA

(4670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del Risorgimento » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Storia del Risorgimento », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4804)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Hennio Ribaldi, nato a Roma il 13 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 12 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Regalbuto (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.937.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1832 della *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1964.

(4759)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5669 in data 4 giugno 1964, il prof. Luigi Venegoni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(4755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Mincio, con sede in Volta Mantovana (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10553 in data 29 maggio 1964, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Mincio, con sede in Volta Mantovana (Mantova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 21 gennaio 1964.

(4668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi dell'11 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,86	624,85	624,835	624,84	624,85	624,85	624,84	624,85
$ Can.	578,20	578,10	578,20	578 —	577 —	578,17	578,15	578,20	578,17	578,10
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,815	144,815	144,80	144,81	144,8075	144,80	144,80	144,80
Kr. D.	90,42	90,44	90,43	90,45	90,40	90,44	90,45	90,42	90,44	90,45
Kr. N.	87,38	87,38	87,40	87,41	87,35	87,38	87,405	87,38	87,38	87,37
Kr. Sv.	121,62	121,62	121,60	121,635	121,60	121,60	121,635	121,65	121,62	121,62
Fol.	172,66	172,52	172,60	172,585	172,50	172,60	172,55	172,65	172,60	172,52
Fr. B.	12,54	12,54	12,5420	12,541	12,535	12,54	12,54	12,54	12,54	12,545
Franco francese	127,47	127,43	127,47	127,45	127,35	127,48	127,455	127,48	127,48	127,48
Lst	1745,91	1746,10	1746,25	1746,20	1746 —	1746,35	1746,15	1746,20	1746,35	1746,10
Dm. occ.	157,25	157,26	157,26	157,28125	157,22	157,27	157,275	157,27	157,27	157,28
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,19	24,1875	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,77	21,90	21,78	21,765	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli dell'11 giugno 1964

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,70	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	96,40	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,50	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,85	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,775	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,55	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,60	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,90

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1964

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,85	1 Franco belga	12,54
1 Dollaro canadese	578,075	1 Franco francese	127,452
1 Franco svizzero	144,811	1 Lira sterlina	1746,175
1 Corona danese	90,45	1 Marco germanico	157,278
1 Corona norvegese	87,407	1 Scellino austriaco	24,189
1 Corona svedese	121,635	1 Escudo Port.	21,767
1 Fiorino olandese	172,567		

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1964, registro n. 17 Finanze, foglio n. 284, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso in via straordinaria prodotto in data 23 luglio 1960 dal vice direttore delle tasse Pappalardo Francesco, in servizio presso l'Ufficio del registro IGE di Verona, avverso la determinazione ministeriale 31 marzo 1960, n. 61348, comunicatagli con intendentizia 22 aprile stesso anno, con la quale al predetto impiegato venne negato il trattamento economico di missione per un periodo di 240 giorni a decorrere dal 14 gennaio 1957.

(4760)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935, n. 866/R/Gab. con cui al sig. Kemenater Giuseppe, nato a Renon il 31 dicembre 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Caminata;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 febbraio 1964, dalla sig.na Caminata Giulitta, figlia del predetto in atto residente ad Appiano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935, numero 866/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Caminata Giulitta, nata ad Appiano il 7 luglio 1933 e della di lei figlia Caminata Armin, nata a Bolzano il 7 gennaio 1953, residenti in Appiano, viene ripristinato nella forma tedesca di Kemenater.

Il sindaco del comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 maggio 1964

(4678) *Il Vice Commissario del Governo:* PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica (coeff. 229).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, in economia e commercio o in scienze coloniali o marittime.

Ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti, in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente o, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istru-

zione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-EUR, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, concernente il periodo dal 1815 in poi.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna delle prove elencate alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;
11) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 200 della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà provata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *a*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso, essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, ed esibire, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 200; rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto e un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o una copia del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente bando, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coeff. 229) ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica, con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo, viene riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1964
Registro n. 34, foglio n. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 200,

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, n. 23 - ROMA - EUR.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1964.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . con la votazione di . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la promozione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (4) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventuadmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(4354)

Concorso per titoli ed esami a ventidue posti di assistente di ruolo nei Licei artistici statali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti ventidue concorsi per titoli ed esami a posti di assistente di ruolo alle cattedre nei Licei artistici di seguito indicate:

1) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Afro Basaldella);

2) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Giuseppe Capogrossi);

3) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Lorenzo Micheli Gigotti);

4) « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Bologna (titolare della cattedra prof. Carlo Mattioli);

5) « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Firenze (titolare della cattedra prof. Domenico Purificato);

6) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Bologna (titolare della cattedra prof. Cleto Tomba);

7) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Bologna (titolare della cattedra prof. Enzo Pasqualini);

8) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra prof. Giovanni Paganin);

9) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Palermo (titolare della cattedra prof. Benedetto De Lisi);

10) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Tommaso Bertolino);

11) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Bernardo Morescalchi);

12) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Torino (titolare della cattedra prof. Franco Garelli);

13) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Bologna (titolare della cattedra prof. Luigi Vignali);

14) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Firenze (titolare della cattedra prof. Giuliano Solazzini);

15) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Firenze (titolare della cattedra prof. Velio Mazzei);

16) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra prof. Eugenio Marelli);

17) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra prof. Carlo Vianello);

18) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra prof. Mario Tevarotto);

19) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Napoli (titolare della cattedra prof. Mario Rispoli);

20) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Napoli (titolare della cattedra prof. Adriano Capo);

21) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Palermo (titolare della cattedra prof. Giuseppe Spatrisano);

22) « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra prof. Alfredo Fanella).

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica:

1) il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (computando tra questi anche i figli caduti in guerra).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età;

2) il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri;

3) detto limite di età è elevato a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per le categorie equiparate dalla legge ai fini dell'elevazione del limite di età nei pubblici concorsi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

4) sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata convertita in statale che abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria e artistica o comunque servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

f) il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale ed il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Per ognuno dei concorsi di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita domanda, relativa alla cattedra alla quale si intende partecipare, redatta su carta da bollo da L. 200. La domanda predetta, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, dei servizi didattici esplicati e dei titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, dovrà pervenire direttamente presso le rispettive sedi dei Licei artistici entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello Istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della Pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dei Licei artistici indicati nel presente bando di concorso, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto ministeriale e composte ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

Le Commissioni, nella valutazione dei candidati, terranno conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori le Commissioni, con motivata relazione, proporranno, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso. Le relazioni finali sono approvate con decreto del Ministro e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui i presenti concorsi si riferiscono, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni *del limite massimo di età previste dal precedente articolo* 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1964.

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1964
Registro n. 37, foglio n. 294.

Programma degli esami dei concorsi a ventidue posti di assistente per le cattedre di « Figura disegnata », « Ornato disegnato », « Figura e ornato modellato », « Disegno geometrico prospettiva e architettura » nei Licei artistici.

(*Gazzetta Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1963*)

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare la attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

1. - *Disegno geometrico prospettiva e architettura*

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria sia, infine, attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione sulle forme storiche dell'architettura, integrando la esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

2. « *Figura disegnata* » e « *Ornato disegnato* ».

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

3. - *Figura e ornato modellato*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura e dell'ornato modellato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(4378)

Nomina di un membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 210), con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 20 febbraio 1964, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;

Considerato che alcuni candidati al concorso suddetto hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina di un membro aggiunto per gli esami della predetta lingua estera;

Decreta:

La prof.ssa Maria Calò, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma, è nominata membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, per gli esami di lingua tedesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 98

(4716)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 208), con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Presidente:
D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale.

Membri:
Lamarra dott. Corrado, direttore di divisione;
Caruso dott. Emanuele, direttore di divisione;

Manelli prof. Saulo, straordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Rieti;

Breccia Fratadocchi prof.ssa Piermaria, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Calà prof.ssa Maria, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Achille Ribechi, consigliere di prima classe.

La relativa spesa, che in via presuntiva, è accertata in L. 3.000.000 (tremilioni), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 260.

(4717)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 207), con il quale è stato indetto un concorso per esami a novantasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Presidente:

Mastropasqua dott. Francesco, consigliere di Stato;

Membri:

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Parma;

Figurelli prof. Fernando, ordinario di letteratura italiana nell'Università di Bari;

Mazzeo dott. Antonio, ispettore generale;

Losavio dott. Giulio, ispettore generale;

Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella », di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Cosi Sebastiano, consigliere di prima classe.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in L. 2.000.000 (duemilioni), graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 135

(4714)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 1964;

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferri dott. Raffaele	punti	82,05	su 132
2.	Gaetani dott. Leonida	»	81,44	»
3	Caimmi dott. Luigi	»	81,10	»
4.	Mennini dott. Aldo	»	80,68	»
5.	Martino dott. Francesco	»	80,10	»
6.	Lo Iacono dott. Domenico	»	80 —	»
7.	Ciani dott. Vittorio	»	79,22	»
8.	Palazzi Elio	»	78,88	»
9.	Colonna Giovanni	»	77,50	»
10.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
11.	Laudante dott. Carmine	»	76,28	»
12.	Lombardi dott. Antonio	»	75,81	»
13.	Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
14.	Calvano Carlo	»	74,58	»
15.	Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
16.	Mancinelli dott. Oliviero	»	74,02	»
17.	Romano dott. Francesco	»	73,14	»
18.	Bussotti dott. Bosone	»	73 —	»
19.	De Filippi dott. Filippo	»	72,90	»
20.	Spani dott. Tommaso	»	72,06	»
21.	Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
22.	Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
23.	Quarantini dott. Guglielmo	»	69,93	»
24.	Curulli dott. Agostino	»	69,62	»
25.	Caruso dott. Antonio	»	69,58	»
26.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
27.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
28.	Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
29.	Fedele dott. Antonino	»	68,50	»
30.	Finarelli dott. Arnaldo	»	68,42	»
31.	Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
32.	Amelio dott. Enrico	»	67,72	»
33.	Capobianco Leonzio	»	67,66	»
34.	Cusumano dott. Lorenzo	»	67,60	»
35.	Contaldo Alfonso	»	67,46	»
36.	Scolari dott. Giovanni	»	67,18	»
37.	Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
38.	Raineri dott. Giuseppe	»	66,03	»
39.	Mastrangelo Domenico	»	65,80	»
40.	Vannocchi Gregorio	»	65,26	»
41.	Gasponi Vittorio	»	64,60	»
42.	Flacco Fioravante	»	64,24	»
43.	Atenasio Antonino	»	64 —	»
44.	Pastore dott. Ettore	»	63,50	»
45.	Mendillo dott. Alfredo	»	62,43	»
46.	Ascani Domenico	»	62,04	»
47.	Focarile Aristide	»	62 —	»
48.	Trapani Leopoldo	»	61,56	»
49.	Perri Marziale	»	60,02	»
50.	Salzano dott. Antonio	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4782)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 7 del 1-15 aprile 1964, pubblica il decreto ministeriale 19 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 4 Interno, foglio n. 238, che approva la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1963.

(4781)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria presso la Zecca con la qualifica di fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 11 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1964, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 203, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria presso la Zecca con la qualifica di fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1962.

(4745)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di meccanico, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 27 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1964, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 303, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di meccanico, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1962.

(4746)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nonchè presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni 17 e 18 luglio 1964, alle ore 8.

(4744)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1962.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3735 del 18 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1962;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 201 del 10 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1.	Di Stefano Nicola	punti 54,7361
2.	Giuliani Luigi	» 51,5208
3.	Rinaldi Antonio	» 50,5522
4.	Crisetti Amelio	» 50,0000
5.	Carnevale Pasquale	» 49,4083
6.	Castriotta Michele	» 48,7583
7.	Melucco Luigi	» 47,0750
8.	De Matteis Nicola	» 46,0749
9.	Finizio Nicola	» 45,4920
10.	Antelmy Ernesto	» 44,5960
11.	Carrillo Rocco	» 44,1880
12.	Vassalli Diego	» 42,7733
13.	Celozzi Matteo	» 41,1333
14.	Rinaldi Michele	» 40,5166
15.	Nicastro Pietro	» 40,1500
16.	Preziuso Giuseppe	» 40,0000
17.	Capuano Michele	» 39,4000
18.	Castriotta Ruggiero	» 39,3458
19.	Amicarelli Vincenzo	» 39,0000
20.	Pes Giuseppe	» 37,8840
21.	Limosani Antonio	» 37,5000
22.	Iacovino Raffaele	» 36,0975
23.	Bianco Enrico	» 35,8166

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 maggio 1964

Il medico provinciale: RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5612 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia alla data del 30 novembre 1962;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno indicate:

1) Di Stefano Nicola: Carapelle;
2) Giuliani Luigi: San Severo (San Nicola);
3) Rinaldi Antonio: Rodi Garganico;
4) Crisetti Amelio: San Giovanni Rotondo;
5) Castriotta Michele: Manfredonia (Zapponeta);
6) Melucco Luigi: Monte Sant'Angelo (Montagna);
7) De Matteis Nicola: Roseto Valfortore;
8) Finizio Nicola: Consorzio Faeto-Celle S. V.;
9) Antelmy Ernesto: Isole Tremiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura di Foggia, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 maggio 1964

Il medico provinciale: RAHELI

(4683)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 161 in data 16 gennaio 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto dei comuni di Beverino, Sesta Godano e Carrodano, vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'articolo 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n.2211;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di La Spezia, ai sensi del predetto art. 8 lett. *c*) e dei Comuni interessati, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, confermato nella fattispecie dal medesimo art. 8 succitato, alla lett. *d*);

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica prefato, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni di Beverino, Sesta Godano e Carrodano di questa Provincia al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale di Grosseto;

Lami prof. Guido, primario medico di ruolo dello Ospedale civile di La Spezia (1ª condotta);

Sturlese prof. Paolo, primario chirurgo di ruolo dello Ospedale civile di La Spezia (1ª categoria);

Telese dott. Agostino, direttore di sezione della Amministrazione civile interno in rappresentanza della locale Prefettura;

Pagani dott. Antonio, medico condotto di ruolo del comune di Rocchetta Vara.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

La Spezia, addì 25 maggio 1964

Il medico provinciale: SALVATORI

(4599)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 875 del 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che la sede di Santo Stefano d'Aspromonte, assegnata con decreto n. 3951 in data 30 aprile 1964, risulta vacante, per mancata accettazione del dott. Spataro Francesco;

Esaminate le domande dei concorrenti che seguono in graduatoria, e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 3951 in data 30 aprile 1964;

Decreta:

Il dott. Costantino Giuseppe, nato a Falcone (Messina) il 17 gennaio 1922, è richiarato vincitore della condotta medica del comune di Santo Stefano di Aspromonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 27 maggio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(4673)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*